



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO

Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469

Pec: ics.biagio@libero.it – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icbiagio.gov.it

Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL

A tutto il personale docente e Ata
Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
All'Albo

Il Dirigente Scolastico Reggente

- Visto l'art 4 del decreto – legge sulla scuola n. 104/2013, in vigore dal 12/09/2013;
- Vista la Legge 11.11.1975, n. 584;
- Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" - c. 189-191 aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- Vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;
- Visto il decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;
- Vista la circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Visto il DM Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- Visti gli Atti di Intesa Stato - Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04
- Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) - decies (Sorveglianza sanitaria);

dispone che il divieto di fumo sia operante

1. in tutti i locali, compresi quelli non aperti al pubblico, dei sotto elencati plessi:

- Scuola Primaria "G. Camerani"
- Scuola Primaria "A. Torre"
- Scuola Secondaria di 1° grado "Don Minzoni".

2. Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto delle suddette scuole.

3. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali. "Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art 4, comma 2 del decreto-legge sulla scuola n. 104/2013 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni"

I trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; **la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Nadia Gardini

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)